

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nº 12

SEZIONE

REGGENERALE

4° 6059/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

14/05/2012

SENTENZA

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

MARENA

ANTONIO GIOVANNI Presidente

N°

LUCADAMO ROMEO Relatore

☐ DIRITO ANTONIO Giudice

 PRONUNCIATA IL:

DÉPOSITATA IN SEGRETERIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n. 6059/11 spedito il 10/05/2011
- avverso la sentenza n. 418/1/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

LEONE PASQUALE VIA S.VITO 02 83037 MONTECALVO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº RE001TA00559 IVA+IRPEF+IRAP 2006

Commissione Tablera Regionale della Campania

RIGA - 6059/11

l 'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di Avellino ha prodotto appello alla sentenza n.418 del 6/5/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – Sez.1° - che, in accoglimento del ricorso del Sig. **LEONE PASQUALE** da Ariano Irpino (AV) avverso l'avviso di accertamento I.V.A. + IRPEF + IRAP anno d'imposta 2006, annullava l'atto impugnato compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio, sulla base della dichiarazione dei redditi e della documentazione prodotta a seguito di questionario per l'anno in contestazione, rilevata l'inattendibilità della contabilità, procedeva alla rideterminazione dei ricavi in via induttiva, ex art.55 D.P.R. n.633/72 e artt.39 e 40 D.P.R. n.600/73, applicando le rese medie al macello più comunemente riscontrate (67% per i bovini, 58,5% per gli ovini e 82% per i suini) sui quantitativì di carne venduta e accertando nei confronti del contribuente, esercente l'attività di commercio al dettaglio di carni, un reddito d'impresa pari ad Euro 97.447,00, In conseguenza, liquidava le imposte dovute oltre interessi e sanzioni.

L'appellante, censurando l'impugnata decisione perché ingiusta ed erronea, chiede, in riforma della stessa, confermare l'accertamento operato con vittoria delle spese.

A sostegno dei motivi deduce l'erroneità e la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza.

Resiste, con proprie controdeduzioni e con la difesa del Rag. Vincenzo Castellano, l'appellato – Leone Pasquale - concludendo, Je.

J.

in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex art.53 D.Lgs. n.546/92 e/o per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.


Ritiene la Commissione che non possa trovare accoglimento il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso sottoposto ad esame, la ricostruzione dei maggiori ricavi è avvenuta con metodo induttivo, ai sensi degli artt.39 D.P.R. n.600/73 e 54 D.P.R. n.633/72, e con ricostruzione indiretta dei ricavi in base ai prezzi di listino applicati sulle rese delle carni macellate ricavate dalla "metodologia di controllo relativa al commercio al dettaglio di carni".

Vi è stata, però, contestazione, oltre formale per mancanza di motivi specifici all'impugnata sentenza, sostanziale di tale ricostruzione del reddito d'impresa, confutandosi da parte del contribuente la metodologia adottata dall'Ufficio in punto di ricostruzione del peso e delle percentuali al taglio delle carni macellate, nonché delle percentuali di ricarico applicate, suffragata da relazioni di studiosi del settore e Commissioni del Ministero dell'Agricoltura, riprese nelle relazioni del Dott.R. Maffucci dell'A.S.L. AVI (all.A bis), del Dott. P. Magini dell'A.S.L. Roma (all. A ter) e del Dott. P. Renna (all. A quater), e anche per talune specie (suini e ovini in particolare) della stessa A.F., per il settore di commercio al minuto di carne.

Pertanto, appare di tutta evidenza l'insufficienza degli elementi

4



RGA 6059/11

indiziari utilizzati dall'Ufficio (percentuale di ricarico) con conseguente inidoneità a costituire fonte di prova in difetto di ulteriori indizi a sostegno della pretesa tributaria fatta valere (Cass. n.27453/08).

Sulla base della documentazione prodotta, le rese medie applicate dal contribuente (53,90% per i bovini, 46% per gli ovini e 70,09% per i suini) appare, come del resto ritenuto in altre sentenza di questa Corte, più congrua ed aderente alla realtà commerciale-territoriale, tenuto conto dei diversi "tagli" della carne e degli "scarti", che costituiscono un costo per l'azienda ai fini dello smaltimento delle ossa, grasso etc....

Ricorrono giusti motivi, riconducibili alla natura della controversia ed alla peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Rigetta l'appello e compensa le spese.

Salerno li 14/5/2012

II Relatore

II Presidente